

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.

**R.G. n. 25-1/2024 Proc. Un.**



**Repubblica italiana**

**In nome del popolo italiano**

**Tribunale di Sondrio**

**Sezione Unica Civile**

riunita in camera di consiglio in data 5/3/2025 nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Barbara Licitra  
Dott.ssa Sara Cargasacchi  
Dott.ssa Francesca Riccardi

Presidente  
Giudice Relatore  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

**R.G. n. 25-1/2024 Proc. Un.**

promosso su ricorso depositato in data 27/12/2024

**DA**

**RAVELLI DIANA** (C.F.: RVLJNI59M65A135J), con gli avv.ti avv.ti Valentina Baruffi ed Eros Cornaggia

**TAHIR MAHMOOD** (C.F.: MHMTHR84D12ZZ236Y), con gli avv.ti Avv.ti Valentina Baruffi ed Eros Cornaggia

**MARTA FORNO** (C.F.:FRNMRT69A43I829T), con gli avv.ti Valentina Baruffi e Margherita Della Nave

**RICORRENTE**

**NEI CONFRONTI DI**

**VILLA DEI TIGLI SRLS IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 01023520149 ) con sede legale in Colorina (SO) via Tamuscia n. 6, in persona legale rappresentante *pro tempore* liquidatore Maria Pia Varischetti

**RESISTENTE**

N° 2/2025 SENT.  
N° 2/2025 R.G. *liq. giud. c.c.i.*  
N° / CRON  
N° 2/2025 REP.  
N° 25-1/24 R.G. *proc un.*  
SENT DEP TELEMATICAMENTE  
06.03.2025  
SI PRENOTI A DEBITO



\*\*\*

**Il Tribunale**

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato

rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 27/12/2024 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa VILLA DEI TIGLI SRLS;
- fissata udienza per la data del 5/2/2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito e parte resistente compariva personalmente chiedendo un rinvio dell'udienza per poter depositare la documentazione necessaria e alla successiva udienza chiedeva il rigetto del ricorso.

osserva quanto segue.

- Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Colorina (SO) via Tamuscia n. 6, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
- Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare "servizi nell'esclusivo interesse di altro soggetto, già esercente di attività di accoglienza" come da visura camerale, agli atti;
- Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie parte resistente ha prodotto il bilancio 2023 con ricevuta di presentazione alla Camera di Commercio del 25/2/2025 – contestuale alla costituzione in giudizio - mentre non risulta depositato il documento prodotto come bilancio 2024. Dalle indagini effettuate presso l'ente competente risultano regolarmente depositati i bilanci riferiti agli anni 2019-2020-2021-2022. Con riferimento alle annualità di riferimento è sufficiente riscontrare che nel bilancio 2022 risultano ricavi per euro 559.790,00 attestando positivamente l'avvenuto superamento delle soglie previste;
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000. In particolare, l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta pari a euro 106.327,41 e il credito del ricorrente, portato dai decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e dai precetti, ammonta ad euro 17.468,97;
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: dalla natura dei crediti vantati dai ricorrenti, non essendo state pagate somme derivanti da rapporti di lavoro, che risultano, invece, costituire costi fisiologici rispetto all'attività di impresa e le relative obbligazioni devono essere adempiute regolarmente in



caso di società non decotta ed operativa sul mercato; dal vano tentativo di pignoramento; e dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali.

- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

### P.Q.M.

Visti gli articoli 26 e ss CCII;

1. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di VILLA DEI TIGLI SRLS IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01023520149 ) con sede legale in Colorina (SO) via Tamuscia n. 6;
2. **NOMINA** giudice delegato la Dott.ssa Cargasacchi Sara ;
3. **NOMINA** Curatore il Dott. **GIUSEPPE GENTILE**, soggetto iscritto all'Albo istituito ai sensi dell'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. **FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 16/07/2025 alle ore 11:45 davanti al giudice delegato Dott.ssa Cargasacchi Sara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono



ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

8. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
10. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 05/03/2025 .

Il Giudice relatore  
*Dott.ssa Sara Cargasacchi*

Il Presidente  
*Dott. Barbara Licitra*

